

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 dicembre 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2024, n. 9.

Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale. (24R00299)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2024, n. 10.

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera. (24R00300) Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 luglio 2024, n. 11-17/Leg.

Quarto regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali. (24R00254)... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2024, n. 13-19/Leg.

Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg. (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione, art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). (24R00258) Pag. 7

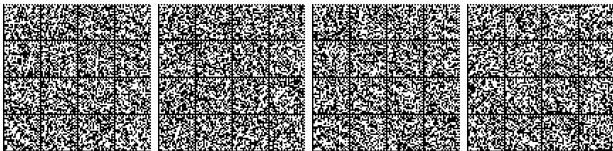
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2024, n. 10.

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014. (24R00158) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2024, n. 11.

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011. (24R00159) Pag. 15





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2024, n. 9.

Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale.*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto d'autonomia, sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo. In particolare:

a) sostiene i lombardi che hanno intrapreso percorsi di mobilità internazionale, sia nelle forme nuove sia in quelle tradizionali, e le loro comunità in Europa e nel mondo, quali componenti essenziali della società lombarda;

b) riconosce il valore aggiunto che la mobilità internazionale dei lombardi nel mondo nelle sue molteplici modalità di realizzazione e i processi di rientro nella Regione apportano alla società lombarda, alla sua economia e alla sua cultura;

c) sostiene interventi finalizzati alla circolazione dei talenti e a favorirne il loro rientro nella Regione;

d) riconosce e valorizza il ruolo e le iniziative degli organismi associativi, delle reti e delle forme aggregative dei lombardi nel mondo anche rappresentative delle giovani generazioni e che operano con modalità innovative, quali vettori di conoscenza della Lombardia e quali risorse in grado di sviluppare legami sia con i paesi esteri sia con Regione Lombardia.

2. La Regione riconosce altresì l'importanza della diffusione degli interessi, della cultura e degli stili di vita lombardi, quale fattore attrattivo, di promozione e conoscenza della Lombardia nel mondo e di sviluppo delle relazioni internazionali, nonché l'importanza dei soggetti e delle comunità uniti dalla condivisione di tali valori.

Art. 2.*Destinatari delle iniziative*

1. Sono destinatari delle iniziative di cui all'art. 3 e di seguito denominati «lombardi nel mondo» coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) nascita in Lombardia, residenza in Lombardia per almeno cinque anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;

b) residenza in Lombardia per almeno otto anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;

c) residenza in Lombardia e soggiorno all'estero per motivi di studio o di lavoro per non meno di sei mesi all'anno;

d) residenza in Lombardia e svolgimento dell'attività lavorativa stagionale in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi, ovvero quattro mesi purché la prestazione sia svolta da almeno tre anni.

2. Il periodo di permanenza all'estero è comprovato da parte dei soggetti indicati al comma 1 tramite l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), o in alternativa attraverso documenti ufficiali rilasciati da autorità consolari oppure da enti pubblici o da enti previdenziali stranieri. L'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel caso in cui la condizione oggetto della dichiarazione sia verificabile da una pubblica amministrazione italiana.

3. Si considerano altresì lombardi nel mondo coloro che abbiano una delle seguenti relazioni con i soggetti di cui al comma 1:

a) coniuge;

b) soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

d) discendenti fino al terzo grado in linea retta.

4. Sono altresì destinatari delle iniziative di cui all'art. 3 i soggetti e le comunità di cui all'art. 1, comma 2.

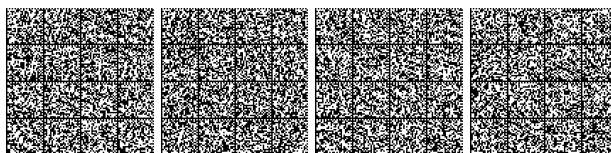
Art. 3.*Iniziative a favore dei lombardi nel mondo e della loro mobilità*

1. Al fine di sostenere i lombardi nel mondo e i loro processi di mobilità internazionale, nonché in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, la Regione promuove e sostiene iniziative relative ai seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e valorizzazione della cultura e dell'identità lombarda e rafforzamento dei legami con la Regione;

b) valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del territorio e della società lombarda, anche tramite enti locali, associazioni e soggetti privati, di azioni di attrattività e di iniziative di promozione territoriale e di turismo delle radici o delle origini o di ritorno, di iniziative culturali e, con riferimento alle leggi regionali in materia, di promozione della lingua italiana e del patrimonio linguistico lombardo;

c) accompagnamento professionale e inserimento nel mercato del lavoro al fine di potenziare le opportunità di crescita professionale, di rientro e di collocamento lavorativo in Lombardia, anche in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, promuovendo progetti di orien-



tamento al lavoro e accompagnamento alla ricerca attiva, anche tramite l'utilizzo del sistema dotale, con il supporto degli enti accreditati e del sistema universitario della Regione;

d) supporto alla circolazione dei talenti, attraverso progetti di interscambio, borse di studio, soggiorni culturali e di formazione professionale, anche in collaborazione con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della Regione e con altri enti formativi, anche al fine di favorire occasioni di rientro in Lombardia;

e) supporto ai lombardi nel mondo in caso di calamità naturali, di emergenze umanitarie, sanitarie o pandemiche, nonché ai lombardi nel mondo in stato di particolare indigenza e grave necessità;

f) studi, ricerche e censimenti sul fenomeno migratorio lombardo anche al fine di conservare e trasmettere la memoria e la narrazione della storia delle comunità lombarde nel mondo e del loro contributo allo sviluppo dei territori lombardi e di destinazione;

g) valorizzazione dell'attività di informazione e comunicazione specifica per i lombardi nel mondo.

2. In ottemperanza con l'art. 18 della Costituzione, ai sensi del principio di sussidiarietà, nonché alle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, la Regione riconosce nello sviluppo delle iniziative di cui al comma 1, l'attività coadiuvante fondamentale svolta dal Terzo settore e l'impegno sociale delle associazioni in materia oggetto della presente legge.

Art. 4.

Soggetti attuatori delle iniziative e concessione di contributi

1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 che possono essere realizzate, anche in forma aggregata, da:

a) amministrazioni ed enti pubblici, università pubbliche e private, istituti di formazione ed enti accreditati per i servizi al lavoro, centri di ricerca pubblici e privati;

b) associazioni senza fini di lucro che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi nel mondo da almeno tre anni;

c) fondazioni, associazioni, enti del Terzo settore, organismi no profit ed altri soggetti associativi che rappresentano, anche con modalità innovative di aggregazione, i lombardi nel mondo già regolarmente costituiti ai sensi della normativa vigente, alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2;

d) soggetti associativi rappresentativi delle comunità di cui all'art. 1, comma 2.

2. I criteri di valutazione delle iniziative di cui all'art. 3 e le modalità di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Consulta regionale per i lombardi nel mondo

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei lombardi nel mondo, di seguito denominata Consul-

ta, quale organo consultivo e di supporto per l'attuazione della presente legge. Essa formula pareri sulle iniziative da sostenere e proposte sulle attività da promuovere.

2. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Regione, o suo delegato, che la convoca e presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno appartenente ai gruppi politici di minoranza;

c) tre rappresentanti individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema economico e produttivo lombardo, presenti all'interno del Patto per lo Sviluppo;

d) un esperto in materia di fenomeni migratori proposto dalla competente struttura regionale;

e) un rappresentante designato da ANCI Lombardia;

f) un rappresentante designato da Unioncamere Lombardia;

g) un rappresentante designato dal Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde (CRUL);

h) tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi nel mondo;

i) tre rappresentanti di lombardi nel mondo, di cui due di età compresa fra diciotto e trenta anni, proposti dalla competente struttura regionale;

j) il decano del Corpo consolare di Milano e della Lombardia.

3. Acquisite le designazioni e le proposte, la Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

4. I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.

5. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso.

Art. 6.

Riconoscimenti ai lombardi nel mondo e giornata celebrativa

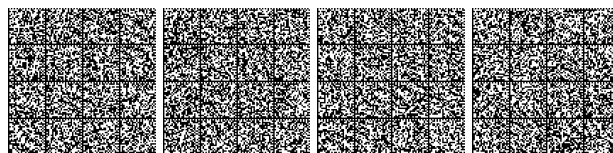
1. È istituita la «Giornata dei lombardi nel mondo» il giorno 1° giugno quale ricorrenza nella quale celebrare la storia, le esperienze e l'importanza del loro contributo apportato alla Lombardia in molteplici settori.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1 è assegnato un riconoscimento, di valore simbolico, a non più di cinque persone che si siano particolarmente distinte in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e sportivo, dando lustro alla Lombardia nel mondo.

3. Con il riconoscimento di cui al comma 2 è conferito il titolo di «Voce lombarda nel mondo».

4. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del riconoscimento e annualmente individua le persone di cui al comma 2 destinatarie del riconoscimento, sentita la Consulta regionale per i lombardi nel mondo.

5. Il riconoscimento e il titolo di «Voce lombarda nel mondo» sono altresì conferibili per casi di meriti eccezionalmente rilevanti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.



6. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione della giornata di cui al comma 2 d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7.

Abrogazione della l.r. 1/1985

1. La legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) è abrogata.

Art. 8.

Norme transitorie

1. I procedimenti relativi ad interventi promossi dalla Giunta regionale a favore dei lombardi nel mondo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 1/1985 relative alle modalità di assegnazione dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica e riguardanti la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla Regione a norma della legge 26 luglio 1975, n. 386 (Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974), continuano ad applicarsi fino al periodo d'imposta precedente a quello dal quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle spese per i contributi di cui all'art. 4 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, previste in euro 250.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2024-2026 di euro 250.000,00 della missione 19 «Relazioni internazionali», programma 01 «Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese per il riconoscimento ai lombardi nel mondo e per la giornata celebrativa di cui all'art. 6, previste in euro 5.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-

2026, si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2024-2026 di euro 5.000,00 della missione 19 «Relazioni internazionali», programma 01 «Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026.

3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2026 alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. Dai rimanenti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

5. La dotazione finanziaria complessiva valorizza, secondo i criteri stabiliti all'art. 4, comma 2, il lavoro svolto dalla molteplicità dei soggetti di cui all'art. 4.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di sostegno alla mobilità internazionale dei lombardi nel mondo. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio:

a) una relazione informativa annuale sull'attuazione della presente legge;

b) una relazione triennale ai fini della clausola valutativa che documenta e descrive:

1) le iniziative realizzate negli ambiti di intervento della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche sociodemografiche;

2) i soggetti coinvolti nell'attuazione, destinatari dei contributi regionali;

3) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge;

4) le conoscenze emerse dagli studi promossi sui fenomeni migratori che interessano la Lombardia.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

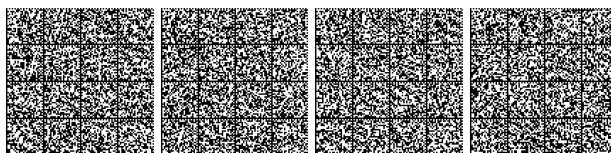
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 maggio 2024

p. FONTANA
ALPARONE

24R00299



LEGGE REGIONALE 5 luglio 2024, n. 10.

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 28 del 9 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Regione Lombardia investe in capitale umano e sulla formazione di tutte le figure del sistema sanitario regionale, quali medici, infermieri, operatori e tecnici, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e in un'ottica di innalzamento dei livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario lombardo che accedono al sistema dell'emergenza urgenza e delle cure mediche non urgenti, disciplinando le attività di soccorso sanitario preospedaliero, di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario e delle attività tecniche nelle centrali operative, mediante la previsione di specifiche attività formative finalizzate a migliorare le competenze degli operatori e valorizzarne il ruolo.

2. La presente legge definisce livelli formativi minimi adeguati e idonei a valorizzare i compiti svolti dagli operatori dell'emergenza urgenza, sia in merito alle attività di soccorso sanitario, di conduzione di mezzi di soccorso e delle cure mediche non urgenti, sia per lo svolgimento delle attività tecniche nelle centrali operative di soccorso all'interno del sistema preospedaliero di emergenza urgenza (SOREU) e nell'ambito delle Centrali NUE 112 e NEA 116117.

3. Regione Lombardia valorizza, sia professionalmente sia in chiave solidaristica, anche il ruolo svolto dal volontariato qualificato nell'attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definisce:

a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge e svol-

ta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;

b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: attività di guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva anche delle attività di cui alla lettera a), nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dalle centrali operative e dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;

c) attività nelle centrali operative: attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 3.

Ambito operativo

1. Le attività definite all'art. 2 sono svolte:

a) sui mezzi di soccorso di base del sistema preospedaliero di emergenza urgenza, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la SOREU di riferimento;

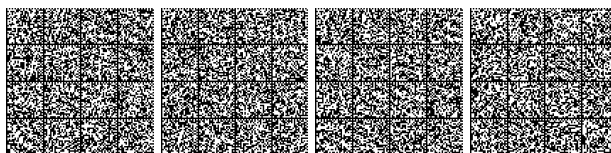
b) sui mezzi di soccorso avanzato del sistema preospedaliero di emergenza urgenza, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso, in collegamento funzionale con la SOREU di riferimento;

c) sui mezzi di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice, operativamente per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti, per la guida dei mezzi e l'accompagnamento del trasportato;

d) presso le centrali operative, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, distinte in:

1) Centrale unica di risposta del numero di emergenza unico europeo (CUR NUE 112), presso cui avviene la risposta e la gestione delle chiamate ricevute dalla centrale tramite le numerazioni di emergenza nazionale, ovvero tramite ulteriori numerazioni di emergenza attivate sulla base di intese locali o nazionali, nel rispetto dei disciplinari adottati a livello statale e regionale;

2) Centrale operativa del numero europeo armonizzato per le cure mediche non urgenti (NEA 116117), presso cui avviene la risposta e la gestione delle richie-



ste degli utenti per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, compresa la valutazione delle richieste stesse e il rilascio delle informazioni necessarie ovvero l'instradamento delle chiamate verso i servizi o i professionisti competenti in relazione all'esigenza manifestata;

3) Sale operative del sistema preospedaliero di emergenza urgenza (SOREU), presso cui avviene la risposta e la gestione delle chiamate atte a garantire l'esecuzione delle attività tecniche e logistiche relative, in particolare, alla gestione della risposta telefonica all'utente e all'individuazione e attivazione delle risorse più idonee per le attività di soccorso preospedaliero, con la supervisione del personale sanitario.

Art. 4.

Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.

2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione di mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per attività di soccorso sanitario preospedaliero.

3. Le modalità di organizzazione e di partecipazione, nonché i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.

4. I corsi di formazione in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'art. 7.

Art. 5.

Contenuti essenziali delle attività formative

1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e attengono alla gestione dell'evento, in coerenza con le modalità organizzative definite a livello regionale e nel rispetto delle vigenti normative statali.

2. Per le attività di soccorso sanitario, i principali elementi formativi hanno ad oggetto i seguenti argomenti: assicurare, con metodiche di base, il soccorso alla persona; effettuare le manovre di primo soccorso sulla vittima di malore o trauma; garantire l'immobilizzazione e il trasporto delle persone soccorse; collaborazione attiva con i professionisti sanitari.

3. Per le attività di soccorso e di conduzione di mezzi di trasporto adibiti al soccorso sanitario, i principali elementi formativi attengono, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle attività di guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di altre normative vigenti, sulla base delle direttive delle SOREU di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo; alle attività di controllo e mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi.

4. Per le attività tecniche nelle centrali operative, con riferimento alle tipologie definite all'art. 2, i principali contenuti formativi consentono di effettuare attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative/SOREU, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

Art. 6.

Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.

2. Le modalità di organizzazione e i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita l'esenzione o la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.

3. I corsi di formazione sono coordinati da AREU, secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'art. 7.

Art. 7.

Disposizioni sull'attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:

a) i requisiti specifici per l'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge;



b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;

c) i casi e i criteri di esenzione o di riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché di valorizzazione nei percorsi formativi delle competenze acquisite mediante la frequenza degli altri corsi disciplinati dalla presente legge;

d) i criteri per il riconoscimento della formazione conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1, la regione è autorità competente per il riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) delle qualifiche disciplinate dalla presente legge, conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea o in Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, anche comprovate dall'esperienza professionale.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'art. 2 in conformità alle disposizioni statali e regionali.

2. I percorsi formativi afferenti alle attività disciplinate dall'art. 2, realizzati da enti accreditati in Lombardia, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con gli stessi contenuti e lo stesso numero di ore stabiliti in sede di progettazione.

3. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 2 sono esentati dagli obblighi formativi di cui alla presente legge.

Art. 9.

Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza ad enti del Terzo settore

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2, dello stesso decreto.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 luglio 2024

FONTANA

24R00300

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 luglio 2024, n. 11-17/Leg.

Quarto regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 4 luglio 2024. N. 27 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

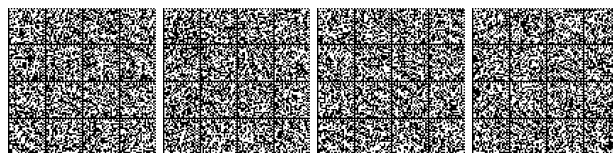
Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale del 21 aprile 1997, n. 8 «Per la tutela dei consumatori e degli utenti»;

Visto l'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 «Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 815 del 7 giugno 2024 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Quarto regolamento stralcio di attuazione dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali»;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), per sopprimere il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza previsto dalla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Art. 2.

Soppressione del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza

1. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale n. 8 del 1997 sono abrogati.

Art. 3.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 8 del 1997 le parole: «, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza,» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8

1. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 1997 le parole: «, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8

1. Nel comma 2 dell'art. 7-bis della legge provinciale n. 8 del 1997 le parole: «, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza,» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

24R00254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2024, n. 13-19/Leg.

Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg. (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione, art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 25 luglio 2024, n. 30 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 965 di data 28 giugno 2024, recante «Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione, art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”».

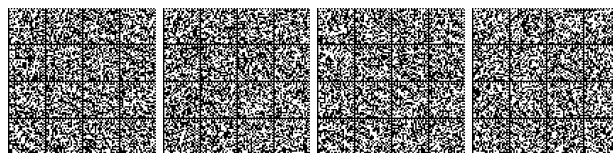
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg

1. Nel capitolo 4 (Quadro orario e sua valorizzazione) dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 16-48/Leg. del 2010, le parole: «Fatta salva la quota riservata all'insegnamento dell'italiano e della matematica, della religione cattolica o delle attività alternative, confermate le 500 ore quinquennali per l'insegnamento delle lingue comunitarie, il restante monte ore è attribuito autonomamente dall'istituzione scolastica alle diverse aree di apprendimento in modo funzionale e coerente con gli obiettivi formativi previsti dai piani di studio dell'istituzione scolastica al termine del quinquennio, ferma restando la necessità di assicurare nel quinto anno della scuola primaria almeno 66 ore annuali all'insegnamento delle scienze motorie e sportive svolto da docenti in possesso dei titoli di accesso per l'insegnamento dell'educa-



zione fisica nelle scuole secondarie di primo grado.» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la quota riservata all'insegnamento dell'italiano e della matematica, della religione cattolica o delle attività alternative, confermate le 500 ore quinquennali per l'insegnamento delle lingue comunitarie, il restante monte ore è attribuito autonomamente dall'istituzione scolastica alle diverse aree di apprendimento in modo funzionale e coerente con gli obiettivi formativi previsti dai piani di studio dell'istituzione scolastica al termine del quinquennio, ferma restando la necessità di assicurare nel quarto e quinto anno della scuola primaria almeno 66 ore annuali, per anno di corso, all'insegnamento delle scienze motorie e sportive svolto da docenti in possesso dei titoli di accesso per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado o da docenti in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di scuola primaria e del titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Il capitolo 4 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 16-48/Leg. del 2010, come modificato da questo regolamento, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00258

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2024, n. 10.

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 27 marzo 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche «rifusione»);

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali «Decreto Aiuti bis»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti»);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 settembre 2023;

Considerato quanto segue:

1. È necessario risolvere alcune criticità evidenziate dall'applicazione della l.r. n. 65/2014 relative all'eccessiva durata dei procedimenti per la redazione degli strumenti di pianificazione comunali, intervenendo sull'ambito di applicazione della conferenza di copianificazione;



2. È necessario, al fine di semplificare l'iter procedurale di formazione degli strumenti di pianificazione comunali, limitare l'esame delle previsioni urbanistiche da parte della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. n. 65/2014, soltanto alle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato contenute nel piano operativo; ciò in quanto la pianificazione strutturale non è da considerarsi idonea a contenere previsioni localizzative e, pertanto, l'attivazione della conferenza risulta efficace solo con riferimento ai contenuti del predetto piano operativo;

3. In considerazione di quanto indicato ai punti 1 e 2, è necessario eliminare l'obbligo di prevedere, tra i contenuti dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. n. 65/2014, le ipotesi di trasformazioni per le quali è previsto il ricorso al procedimento della conferenza di copianificazione, posticipando l'attivazione della conferenza di copianificazione stessa ad un momento successivo, purché precedente all'adozione del piano operativo;

4. Ai fini della semplificazione del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici comunali, è necessario ampliare i casi di esclusione dall'applicazione della conferenza di copianificazione estendendoli anche alla realizzazione di opere pubbliche;

5. È necessario rinviare ad una disciplina regolamentare per il maggiore dettaglio dei contenuti relativi alla documentazione da trasmettere ai fini dell'espletamento della conferenza di copianificazione, facendo riserva di procedere alle modifiche del regolamento di attuazione dell'articolo 130 della l.r. n. 65/2014;

6. È necessario adeguare la l.r. n. 65/2014 al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, allineandosi alla disciplina stabilita da tale decreto per quanto concerne i titoli edilizi necessari ad eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia;

7. In relazione a quanto indicato al punto 6, è necessario stabilire che qualunque intervento di ristrutturazione edilizia, sia essa ricostruttiva o conservativa, costituisce trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e che, fuori da tali casi, sia soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

8. È necessario inserire nell'elenco delle attività di edilizia libera l'installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, in adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come modificato dal decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022;

9. È necessario estendere la comunicazione mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, effettuata dal comune, a tutte le fattispecie che configurino abusi edilizi e, pertanto, non solo a quelle di cui all'articolo 196 della l.r. n. 65/2014;

10. È necessario inserire una nuova disposizione nella l.r. n. 65/2014, al fine di monitorare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, predisponendo, d'intesa con l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e con l'Unione regionale delle province

toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale che consenta il flusso delle informazioni relative agli illeciti edilizi;

11. È necessario prevedere, mediante apposita norma transitoria, che le disposizioni relative alla conferenza di copianificazione previste dalla presente legge, si applichino ai procedimenti urbanistici avviati a seguito dell'entrata in vigore della medesima, potendo, i procedimenti già avviati, essere conclusi secondo le disposizioni previgenti;

12. Si rende, inoltre, necessario, mediante una disposizione transitoria, far salva la disciplina sostanziale degli interventi dettata dagli strumenti urbanistici comunali per quanto concerne le categorie di intervento edilizio di cui agli articoli 134 e 135 della l.r. n. 65/2014, oggetto di modifica da parte della presente legge;

13. È necessario prevedere che le modifiche di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della presente legge, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della l.r. n. 65/2014 si applichino a seguito delle modifiche al d.p.g.r. 32/R/2017 previste all'articolo 28 della presente legge;

14. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure di semplificazione contenute nelle disposizioni della presente legge, si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge

Capo I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER I PROCEDIMENTI DI REDAZIONE
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. ADEGUAMENTI
ALLA NORMATIVA EDILIZIA STATALE DI RIFERIMENTO

Art. 1.

*Avvio del procedimento.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. n. 65/2014*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. n. 65/2014 le parole: «comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25,» sono soppresse.

Art. 2.

Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. n. 65/2014

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54-bis, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell'implementazione della base informativa territoriale di cui all'articolo 55, comma 4, lettera d).».



2. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. n. 65/2014 la parola: «geografico» è soppressa e, dopo la parola: «regionale» è inserita la seguente: «integrato».

Art. 3.

Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. n. 65/2014

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. n. 65/2014 è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «trasformazione» sono inserite le seguenti: «del piano operativo» e le parole: «e articolo 90», sono sostituite dalle seguenti; «articolo 90».

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) opere pubbliche e ampliamento o adeguamento di quelle esistenti;».

3. Le lettere a), e) ed e-bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 sono abrogate.

4. Al comma 3-bis dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 le parole: «contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 prima dell'adozione del piano operativo».

5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-ter. La conferenza di copianificazione è convocata previa verifica della completezza formale della documentazione come indicata nel regolamento di cui all'articolo 130.».

6. Il comma 5 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. La conferenza di copianificazione valuta che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale. La conferenza valuta, altresì, le medesime previsioni rispetto ai contenuti del PIT, verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indica gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio.».

7. Nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 le parole: «, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale,» sono soppresse.

8. Dopo il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il regolamento di cui all'articolo 130 indica la documentazione da produrre ai fini delle verifiche di cui ai commi 3-ter e 5 e definisce le modalità di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 55-ter della l.r. n. 65/2014».

Art. 5.

Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. n. 65/2014

1. All'inizio del comma 1-bis dell'articolo 34 della l.r. n. 65/2014 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2,».

Art. 6.

Qualità degli insediamenti. Regolamento. Modifiche all'articolo 62 della l.r. n. 65/2014

1. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 62 della l.r. n. 65/2014 la parola: «pubbliche» in entrambe le citazioni è soppressa.

Art. 7.

Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 70 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, l'imprenditore agricolo presenta richiesta di permesso di costruire, oppure SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2, qualora intenda mantenere i manufatti realizzati ai sensi del comma 1 oltre il termine di due anni. Il permesso di costruire o la SCIA alternativa devono essere rilasciati o devono essere efficaci prima della scadenza di tale termine.».

Art. 8.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. n. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. n. 65/2014 le parole: «135, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «135-bis, comma 2».

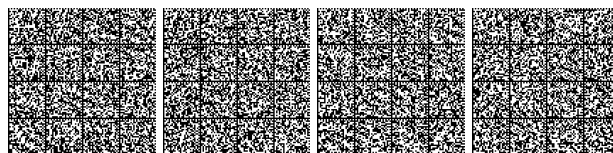
2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. n. 65/2014, le parole: «134, comma 1, lettera h)» sono sostituite dalle seguenti: «135-bis, comma 3».

Art. 9.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo. Modifiche all'articolo 79 della l.r. n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. n. 65/2014 le parole: «135, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «135-bis, comma 2».

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. n. 65/2014 le parole: «134, comma 1, lettera h)» sono sostituite dalle seguenti: «135-bis, comma 3».



Art. 10.

*Piano strutturale.**Modifiche all'articolo 92 della l.r. n. 65/2014*

1. Al comma 7 dell'articolo 92 della l.r. n. 65/2014 dopo le parole: «dell'uso del suolo» sono inserite le seguenti: «e non contiene previsioni localizzative».

Art. 11.

*Tipologia degli atti.**Modifiche all'articolo 133 della l.r. n. 65/2014*

1. All'inizio del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 133 della l.r. n. 65/2014, sono inserite le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 3-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 133 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. Per gli interventi realizzati in base ad un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.»

Art. 12.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA.
Modifiche all'articolo 134 della l.r. n. 65/2014

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«h) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell'articolo 135-bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;».

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 3, lettera d);».

3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. n. 65/2014 le parole: «alla lettera h)» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 135-bis, comma 3».

4. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. n. 65/2014 le parole: «lettere g) ed h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

Art. 13.

*Opere ed interventi soggetti a SCIA.**Modifiche all'articolo 135 della l.r. n. 65/2014*

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e-bis) e comma 2-bis), gli interventi di

ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell'articolo 135-bis, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;».

2. Al comma 5 dell'articolo 135 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «d)» è inserita la seguente: «ed» e le successive parole: «e g)» sono soppresse.

Art. 14.

Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva. Inserimento dell'articolo 135-bis nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'articolo 135 della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 135-bis (*Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva*). — 1. Ai fini della presente legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 si distinguono in interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

2. Sono interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, gli interventi edilizi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistono in:

a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee «A» di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno



delle zone omogenee «A» di cui al d.m.n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;

c) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee «A» di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;

d) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva.».

Art. 15.

Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. n. 65/2014 è inserita la seguente:

«b-ter) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, come definite dall'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 216;».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. n. 65/2014 è inserita la seguente:

«d-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta

metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Per i terreni coltivati inferiori a un ettaro il volume massimo delle vasche di raccolta è pari a cinquanta metri cubi;».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «immobiliari» sono inserite le seguenti: «senza mutamento della destinazione d'uso originaria».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 136 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«4.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), si applicano anche alle attività agricole amatoriali.».

Art. 16.

Deroghe al d.m. n. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 140 della l.r. n. 65/2014 le parole: «ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad» sono sostituite dalle seguenti: «demolizione e ricostruzione di».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 140 della l.r. n. 65/2014, le parole: «ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «demolizione e ricostruzione».

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 140 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere f) ed l), nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 135-bis, comma 3, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.».

Art. 17.

Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 149 della l.r. n. 65/2014, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

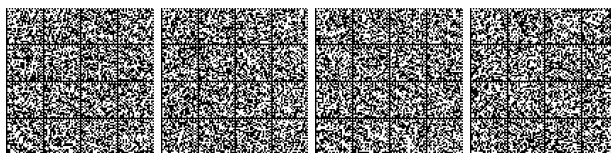
«f-bis) l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 18.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche all'articolo 193 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 193 della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia



giudiziaria, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; trasmette altresì tali dati alla provincia o alla città metropolitana mediante il sistema informativo di cui all'articolo 215-bis».

Art. 19.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della l.r. n. 65/2014

1. Il comma 7 dell'articolo 196 della l.r. n. 65/2014 è abrogato.

Art. 20.

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 199 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 199 della l.r. n. 65/2014, le parole: «e all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,» sono soppresse.

Art. 21.

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. n. 65/2014, le parole: «, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» sono soppresse.

Art. 22.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 206 della l.r. n. 65/2014, le parole: «nonché agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,» sono soppresse.

Art. 23.

Accertamento di conformità. Modifiche all'articolo 209 della l.r. n. 65/2014

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014, le parole: «La sanatoria può essere ottenuta:» sono sostituite dalle seguenti: «L'istanza di sanatoria, oppure la SCIA in sanatoria, può essere presentata:».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014, le parole: «fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, entro il termine per la rimozione o la demolizione previsto dal comma 2 del medesimo articolo».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014, le parole: «e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, e 206, comma 1, entro i termini ivi previsti per la rimozione o la demolizione, stabiliti dal comune con propria ordinanza, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014, le parole: «, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014 le parole: «, diversi da quelli di cui alla lettera a)» sono soppresse.

6. Al comma 2-bis dell'articolo 209 della l.r. n. 65/2014 le parole: «è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere presentata solo» e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: «di cui al titolo VI, capo V,».

Art. 24.

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione. Modifiche all'articolo 213 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r. n. 65/2014, le parole: «nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,» sono soppresse.

Art. 25.

Monitoraggio dell'abusivismo edilizio. Inserimento dell'articolo 215-bis nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'articolo 215 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 215-bis (Monitoraggio dell'abusivismo edilizio). — 1. Per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dell'abusivismo edilizio la Giunta regionale predispone, d'intesa con l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e l'Unione regionale delle province toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale per la trasmissione telematica dei dati di cui all'articolo 193, comma 7-bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.



2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante deliberazione, stabilisce indirizzi in merito ai dati da trasmettere e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della presente legge.».

Art. 26.

Incentivi economici ed urbanistici. Modifiche all'articolo 220 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 220 della l.r. n. 65/2014 la parola: «calpestabile» è sostituita dalla seguente: «edificabile» e le parole: «all'articolo 196» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 206».

Art. 27.

Disposizioni particolari per opere pubbliche. Modifiche all'articolo 238 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 238 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «favorevole» sono aggiunte le seguenti: «, per le sole varianti relative alla previsione e alla realizzazione di opere di interesse pubblico,».

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. n. 65/2014

1. Entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. n. 65/2014, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»). Modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti») è adeguato alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 27 della presente legge.

Art. 29.

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. n. 10/2024. Inserimento dell'articolo 252-sexies nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252-*quinqies* della l.r. n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 252-*sexies* (Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. n. 10/2024). — 1. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni

procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Modifiche alla l.r. n. 65/2014), rispettivamente agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della presente legge, si applicano ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore di tale legge.

2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2024, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

3. Le modifiche introdotte dalla l.r. n. 10/2024 alle categorie di intervento edilizio previste dagli articoli 134 e 135 della presente legge non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2024 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.».

Art. 30.

Entrata in vigore Applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5 e 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017 effettuate ai sensi dell'articolo 28.

Art. 31.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2024

GIANI

(Omissis).

24R00158



LEGGE REGIONALE 20 marzo 2024, n. 11.

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla L.r. 49/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 27 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5g tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche «rifusione»);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 luglio 2023.

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 49/2011 è la normativa regionale di riferimento per la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in Toscana, nella finalità del

rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;

2. Negli anni le tecniche di trasmissione del segnale di radiocomunicazione hanno subito mutamenti per le innovazioni tecnologiche;

3. La normativa statale è più volte intervenuta per semplificare il rilascio del titolo abilitativo per il quale la legge regionale n. 49/2011 rimanda alle procedure stabilite dal decreto legislativo n. 259/2003, e lo stesso ha fatto la normativa europea;

4. Uno degli scopi della direttiva 2018/1972/UE è «Realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali»; nel preambolo si legge, inoltre, che:

a) le «...nuove reti ad altissima capacità...sostengono l'innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione»;

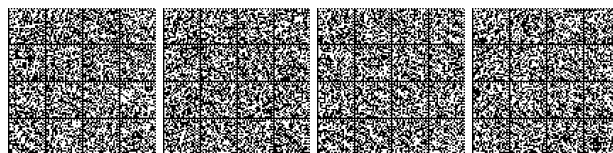
b) «Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. ...plasmando la realtà sociale ed economica»;

c) «...l'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettività nell'Unione e fornire informazioni a tutte le autorità competenti così come ai cittadini»;

d) «Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente eventuale necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale»;

e) «È imperativa l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l'Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE, al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire»;

f) «Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell'Unione»;



5. Nella raccomandazione 2020/1307/UE, si legge che:

a) l'Europa si pone l'obiettivo «... di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione.»;

b) «L'accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate è indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere...»;

c) «L'impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed è essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza.»;

6. L'art. 4 della legge n. 53/2021 ha delegato il Governo anche all'attuazione della direttiva 2018/1972/UE stabilendo criteri direttivi tra i quali si ricorda il riordino delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259/2003, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

7. La direttiva 2018/1972/UE è stata attuata mediante il decreto legislativo n. 207/2021;

8. La presente legge, quindi, si pone nel quadro della normativa europea sopra richiamata e della normativa nazionale d'attuazione, salvaguardando il principio di precauzione per evitare livelli dannosi per la salute pubblica, come detto anche dalla direttiva 2018/1972/UE, e prevedendo:

a) l'introduzione degli obiettivi di assicurare la migliore qualità del servizio e la relativa valutazione dei livelli raggiunti;

b) la promozione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e quindi lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con livelli elevati di qualità di servizio;

c) l'aggiornamento dei riferimenti normativi alle recenti modifiche del decreto legislativo n. 259/2003 operate dal decreto legislativo n. 207/2021;

d) alcune modifiche al catasto regionale degli impianti e la possibilità per la giunta regionale di adottare:

1. linee guida per i programmi degli impianti approvati dai comuni;

2. disposizioni operative per lo svolgimento coordinato degli adempimenti previsti dalla legge in tema di autorizzazioni, programma comunale degli impianti, catasto e utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico per agevolare i compiti dei comuni, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e degli operatori.

9. La regione è impegnata da anni ad assicurare una copertura di banda ultra larga sul territorio regionale ed intende proseguire anche con azioni a livello nazionale per favorire la diffusione capillare delle nuove opportunità nelle zone meno favorite del mercato;

10. Le linee guida della giunta regionale, sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli

adempimenti di cui all'art. 4, comma 1 (vedi art. 17, comma 1, della presente legge), sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

11. Sono implementate le funzioni del Comitato tecnico per gli impianti, che ora può fare anche proposte nelle materie oggetto della legge, nonché consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le azioni di risanamento; in virtù della sua natura tecnica, ai dipendenti regionali e dell'ARPAT, che ne sono membri, non si applica il limite di permanenza di «tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni» previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

12. È rafforzata la funzione programmatica dei comuni mediante la possibilità di individuare aree preferibili e non idonee all'installazione degli impianti ed è introdotto il nuovo criterio localizzativo della qualità del servizio definita ai sensi della riforma del decreto legislativo n. 259/2003; inoltre si specifica che il comune, nel predisporre il programma comunale degli impianti, può attivare percorsi di informazione e partecipazione della popolazione residente;

13. È rafforzata, altresì, la funzione del piano di risanamento di ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi, dettando le linee di azione per il conseguente adeguamento;

14. È prevista una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ostacoli, in qualsiasi modo, le funzioni del personale addetto alla vigilanza e controllo;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche del preambolo
della legge regionale n. 49/2011*

1. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto; sono inserite le seguenti: «Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

2. Nel preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)» sono sostituite dalle seguenti: «Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione")»;

3. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dallo stesso.» sono aggiunte le seguenti: «Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.»;



4. Al punto 12 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»; dopo le parole: «deve essere» sono inserite le seguenti «interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e»;

5. Dopo il punto 12 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, è inserito il seguente:

«12-bis. La giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell'esercizio delle competenze regionali di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 36/2001 ed in conformità al decreto legislativo n. 259/2003»;

6. Dopo il punto 12-bis del preambolo della legge regionale n. 49/2011, è inserito il seguente:

«12-ter. La regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo»;

7. Al punto 13 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «, denominata inventario dei microimpianti e» sono soppresse;

8. Al punto 15 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «scuole e altri edifici pubblici», sono sostituite dalle seguenti: «case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze» e dopo le parole: «telefonia mobile», sono aggiunte le seguenti: «, salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture»;

9. Alla fine del punto 18 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, è aggiunto il periodo: «. È fatta salva l'applicazione dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

10. Dopo il punto 19 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, è inserito il seguente:

«19-bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l'obiettivo di «incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione»»;

11. Il punto 23 del preambolo della legge regionale n. 49/2011 è abrogato;

12. Alla fine del punto 24 del preambolo della legge regionale n. 49/2011 sono aggiunte le parole: «, nello stesso senso l'attuale formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 259/2003»;

13. Dopo il punto 24 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, è inserito il seguente:

«24-bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:

a) l'art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla «realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [...] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione». Il comma 3 dell'art. 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla legge regionale n. 49/2011), prevedeva che i gestori presentassero «entro il 31 ottobre di ogni anno» la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata legge regionale n. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda «l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento».

b) Inoltre, il comma 5 dell'art. 5 sostituito dalla legge regionale n. 11/2024, richiede «informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10, comma 5-bis»; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:

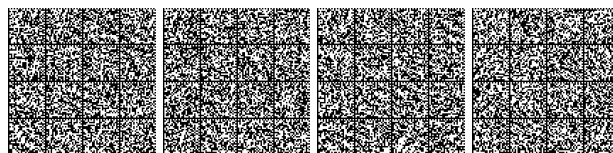
1. l'art. 10, comma 5-bis, richiama specificamente casi di «qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercita [...] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 259/2003»;

2. il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle ventiquattro ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le «informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti». Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011»;

Art. 2.

Finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici».



2. Dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
- b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
- c) un numero massivo di dispositivi connessi.».

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente periodo: «Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio.».

Art. 3.

Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) infrastrutture: le risorse correlate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *zz*), del decreto legislativo n. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 259/2003;».

2. Alla fine del numero 1) della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 sono aggiunte le parole: «, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all'art. 1, comma 3-*bis*;».

3. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 è abrogata.

4. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 la parola: «86» è sostituita dalla seguente: «43», e dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-*bis*».

Art. 4.

Ambito oggettivo. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «applica» sono aggiunte le seguenti: «alle infrastrutture e».

2. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2011 è abrogata.

Art. 5.

Livelli e qualità del servizio. Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 49/2011

1. Nel Capo II, dopo l'art. 3 della legge regionale n. 49/2011, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (Livelli e qualità del servizio). — 1. La regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.

2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 259/2003.».

Art. 6.

Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 49/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dell'informazione e della conoscenza», sono aggiunte le seguenti « e del decreto legislativo n. 259/2003,» e alla fine, dopo le parole: «i criteri tecnici per», sono aggiunte le seguenti: «lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a:».

2. La lettera *a)* del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario, in modo da assicurare l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è abrogata.

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all'art. 9, comma 2;».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«1-*bis*. la giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, anche prevedendo termini di approvazione.».

6. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;».

7. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «dell'impatto sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi sanitari».



8. Dopo la lettera *b)* del comma 3) dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 è inserita la seguente: «*b-bis*) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale.».

9. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011, dopo la parola: «(ARPAT)» sono inserite le seguenti: «, dei sistemi di cui all'art. 3-*bis*».

Art. 7.

Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 5 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture*). — 1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.

2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 54/2009;

c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;

d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;

e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.

3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera *d)*, mediante:

a) le modalità definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1;

b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.

4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all'ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.

5. La comunicazione di attivazione del gestore:

a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10, comma 5-*bis*;

b) può comprendere la documentazione di apposizione dell'etichetta informativa di cui all'art. 10.

6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all'art. 3-*bis*.

7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'art. 3-*bis*, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.».

Art. 8.

Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 6 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Inventario degli impianti radioamatoriali*). — 1. È istituito l'inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall'attivazione dell'impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le generalità dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d'impianto.

3. I comuni e l'ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell'impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.».

Art. 9.

Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «ad essi connessa» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'art. 3-*bis*,».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a)* consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'art. 12, comma 6;».



3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*b*) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16;».

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «scelti tra quattro nominativi» sono soppresse.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni.»

6. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), non si applica l'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).».

Art. 10.

Funzioni comunali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 49/2011

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «all'art. 9» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi dei sistemi di cui all'art. 3-*bis*.».

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente:

«*f*) all'adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere *a*), *a-bis*), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dell'esposizione ai campi elettromagnetici», sono aggiunte le seguenti: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla legge regionale n. 49/2011).».

Art. 11.

Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 9 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Programma comunale degli impianti). —

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-*bis*;

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.

3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.

4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, anche avvalendosi dei sistemi di cui all'art. 3-*bis* e mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *d*);

c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all'art. 1 comma 3-*bis*.

5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

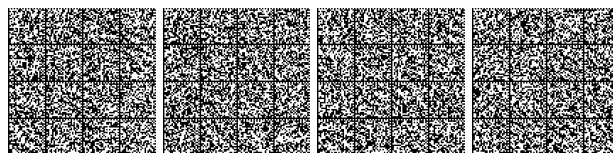
6. Ai fini dell'informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del Capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).».

Art. 12.

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/2011

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:».



2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «numero 2)» sono soppresse.

3. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «urbanistica» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,» e la parola: «86» è sostituita dalla seguente: «43».

5. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «quando è coinvolto» sono sostituite dalla seguente: «tramite».

6. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, contestualmente alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3,», sono soppresse.

7. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercitata è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003.».

Art. 13.

Criteri localizzativi. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 49/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:

a) preferibili per l'installazione;

b) non idonee, dove non è consentita l'installazione nel rispetto del decreto legislativo n. 259/2003.».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e della delimitazione ai sensi del comma 2-bis,».

3. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «87» e «9» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «44» e «10».

Art. 14.

Azioni di risanamento. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 49/2011

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'art. 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'art. 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2-bis, lettera *b*), del medesimo art. 11.».

2. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)», sono sostituite dalle seguenti: «25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.».

Art. 15.

Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 49/2011

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/2011 è sostituita dalla seguente: «*c*) la corrispondenza dei parametri tecnici dell'impianto al titolo abilitativo.».

2. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, di norma con cadenza biennale,» sono soppresse.

Art. 16.

Sanzioni amministrative. Modifiche dell'art. 14 alla legge regionale n. 49/2011

1. Nell'alinnea del comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «esercisca» sono inserite le seguenti: «un'infrastruttura o».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «comma 3, lettere *a*) e *b*)», e di cui all'art. 6, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 e di cui all'art. 6, commi 2 e 3».

3. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile» sono soppresse.

4. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «3 e all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 e all'art. 6, commi 2 e 3».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«4-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio.».

6. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre



2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la sanzione è irrogata dalla regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'art. 12.».

7. Alla fine del comma 7 dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole: «soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003.».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«7-bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune.»

Art. 17.

Disposizioni attuative. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 49/2011

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2024, la giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1.»

2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

Art. 18.

Piano di risanamento. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 2) dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di risanamento contiene:

a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi;

b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'art. 11.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'art. 12.».

4. I commi 4 e 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

5. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.».

Art. 19.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «regolamenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «piani operativi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell'art. 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'applicazione del risanamento ai sensi dell'art. 12.».

3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

4. Dopo il comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«8-bis. Fino all'approvazione della deliberazione:

a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, non si applica l'art. 5, comma 4;

b) sul programma comunale degli impianti di cui all'art. 4, comma 1-bis, non si applicano le modifiche di cui all'art. 9.».

5. Al comma 13 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogate.

Art. 20.

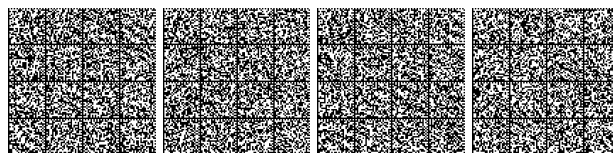
Clausola valutativa. Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 49/2011

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«Art. 17 bis (Clausola valutativa). — 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello statuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della



copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell'art. 3-*bis* ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;

b) resoconto puntuale dell'attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all'art. 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9;

c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione;

3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all'art. 4, comma 3.».

Art. 21.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2024

GIANI

(*Omissis*)

24R00159

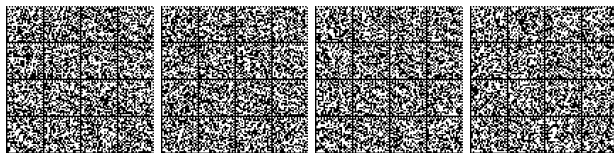
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-048) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

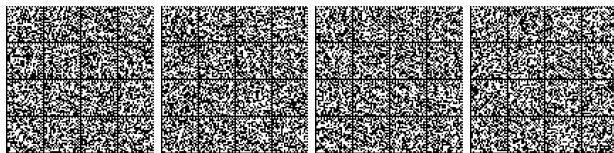
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

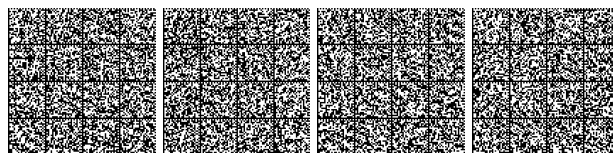
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

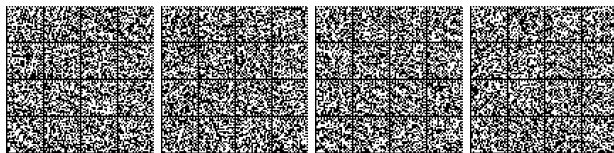
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

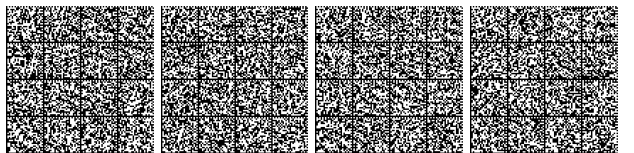
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

